



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie  
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI  
E L'OPERATIVITA' TERRITORIALE

**DECRETO DIRIGENZIALE**

**Disciplina delle attività ispettive sugli impianti a fune di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali nonché dei requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** l'Art. 199 del T.U. (delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e le automobili) approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;  
**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 riguardante le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;  
**VISTA** la legge 1° dicembre 1986, n. 870 "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei Trasporti";  
**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;  
**VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";  
**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/424 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE;  
**VISTI** i principi e le disposizioni inerenti all'autorizzazione all'invio in missione e le regole relative al trattamento economico di missioni sono contenute nella circolare n.011440/2017 del 25/10/2017, modificata dalla circolare 0014615/2021 del 01/07/2021, e le norme vigenti in materia per i dipendenti delle amministrazioni civili dello Stato;  
**VISTO** il decreto dirigenziale 18 febbraio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 28-02-2011 recante "*Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.*";  
**VISTO** il Decreto Direttoriale 11 maggio 2017 n. 86 "*Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone*" della Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale del MIT;  
**VISTO** il Decreto Direttoriale 19-09-2014 n. 288 "*Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico*" della Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale del MIT;  
**VISTO** il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*" che



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie  
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI  
E L'OPERATIVITA' TERRITORIALE

all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze di ANSF (istituita con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) e a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

**VISTO** l'articolo 12, comma 4-quater del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n.156, che prevede il trasferimento all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) delle funzioni esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

**VISTO** il decreto interministeriale n.316 del 4 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale, n.44 del 21 febbraio 2023, con il quale sono stati approvati il nuovo Statuto, il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023 con il quale all'Ing. Pietro Marturano è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale dell'ANSFISA (D.G.S.T.I.F.);

**VISTO** il decreto ministeriale 20 novembre 2020, n. 520, recante la piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA, ai sensi dell'articolo 12, comma 19, del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, a far data dalla avvenuta registrazione del DPCM 5/11/2020 di nomina del comitato direttivo di ANSFISA avvenuta in data 30/11/2020;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 330 del 10/12/2020 con il quale si è dato avvio alla piena operatività di ANSFISA ed è stata disposta l'organizzazione provvisoria degli uffici;

**VISTO** l'articolo 12, comma 4-quater del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 come modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, secondo periodo, secondo cui, con riferimento ai sistemi di trasporto a impianti fissi *“L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili”*;

**CONSIDERATO** che l'art. 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 prevede che l'autorizzazione di sicurezza attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza (SGS) del gestore, e contiene le procedure e le disposizioni per soddisfare i requisiti necessari per la progettazione, la manutenzione e il funzionamento, in condizioni di sicurezza, dell'infrastruttura ferroviaria, compresi la manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo del traffico e di segnalamento.

**VISTO** il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121: *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali”*, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (G.U. n. 267 del 09/11/2021), con il quale gli Uffici speciali trasporti a impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il relativo personale sono trasferiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere dal 1° gennaio 2022;



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie  
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI  
E L'OPERATIVITA' TERRITORIALE

**VISTO** l'art. 4; "Gestione delle missioni e straordinari in conto privato", del vigente protocollo di intesa MIMS-ANSFISA, con data 2 maggio 2022 (protocollo 19855 del 02-05-2022) il quale prevede che: "*Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di trasferimento delle risorse finanziarie, gli esercenti dei trasporti ad impianti fissi, continuano a versare quanto previsto dalle norme vigenti per l'esercizio dei compiti e lo svolgimento delle funzioni degli ex USTIF al MIMS e quest'ultimo provvede a corrispondere quanto spettante ai funzionari che svolgono le attività presso e/o per conto dell'esercente, secondo le procedure in uso al MIMS (compreso il versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali e della copertura assicurativa del mezzo proprio)*";

**CONSIDERATO** che ai sensi delle norme sopra richiamate l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile;

**CONSIDERATO** altresì che l'Agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;

**RITENUTO** di dover snellire le procedure relative alla partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle ispezioni annuali, per semplificare l'attività operativa delle imprese che erogano servizi pubblici nel settore degli impianti a fune, ed al fine di poter redistribuire il carico di lavoro Unità Organizzative Territoriali (UOT) di Ansfisa;

**CONSIDERATO** che l'attività di "ispezione annuale" di ciascun impianto risulta essere una competenza propria del Direttore/Responsabile dell'esercizio, il quale è tenuto ad organizzare le prove e verifiche di competenza in funzione delle diverse problematiche organizzative e situazioni contingenti (ed es. disponibilità dell'impianto, della rete di alimentazione elettrica, delle manutenzioni periodiche e del personale in servizio);

**TENUTO CONTO** che occorre procedere ad una diversa organizzazione delle attività per ottimizzare l'impiego del personale tecnico/ispettivo disponibile presso ANSFISA al fine di poter attuare, con maggiore efficacia, i controlli di competenza mediante lo svolgimento di mirate attività di istituto e che occorre disciplinare le modalità e la gestione delle attività ispettive e/o di partecipazione dei funzionari dell'ANSFISA in termini di "presenziamento" alle verifiche annuali dei Direttori/Responsabili di Esercizio degli impianti a fune, con criteri di efficacia dei controlli e di equa turnazione e rotazione della vigilanza sugli impianti a fune di competenza;

**CONSIDERATO** che per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutti i componenti e sottosistemi dell'impianto, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) deve eseguire almeno una volta nel corso di ogni anno un'ispezione secondo quanto riportato nel M.U.M. e secondo le indicazioni di cui al punto 6.5.3 dell'allegato al decreto direttoriale 11 maggio 2017 n. 86;

**VISTO** il decreto ANSFISA n.0056276 del 10.12.2022 che disciplina le attività ispettive di competenza ANSFISA sugli impianti a fune;

**VALUTATO** necessario ed urgente disciplinare i requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui al comma 4-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, alcune procedure e le modalità delle attività ispettive sugli impianti funiviari;

**DECRETA**



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie  
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI  
E L'OPERATIVITA' TERRITORIALE

*Art. 1*

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto si applica ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aeree e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili che, agli effetti di tali disposizioni, sono raggruppati nelle seguenti categorie:

- A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
- B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
- B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
- C) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili;
- D) ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

2. Il presente decreto disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza di cui all'articolo 6 del decreto-legge n.121/2021 e le modalità operative delle attività di competenza dell'ANSFISA, per gli impianti in servizio pubblico di trasporto persone, come definiti nel precedente comma 1, ferme restando le competenze assegnate, in termini di regolarità dell'esercizio agli enti locali territoriali, così come individuati dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 nonché tutte quelle altre specificatamente assegnate ad altri enti, amministrazioni o organismi pubblici, ciascuno nei propri ambiti di competenza.

3. Con successivi decreti, l'Agenzia potrà stabilire ulteriori requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui al precedente comma 2, nonché le modalità operative per l'ottenimento della stessa Autorizzazione.

*Art. 2*

*(Disciplina delle attività per le verifiche e prove e per le ispezioni)*

1. In riferimento alla "Partecipazione dell'Autorità di sorveglianza" alle ispezioni annuali o calendarizzate dalla vigente normativa, l'Agenzia provvederà a programmare e svolgere le attività ispettive di competenza con proprio personale tecnico partecipando, ove possibile o ritenuto opportuno anche in relazione alla complessità dell'impianto o dei lavori eseguiti.

2. Per quanto attiene le ispezioni di cui al precedente comma 1, i Direttori e Responsabili di esercizio, in ogni caso, dovranno comunicare l'effettuazione delle verifiche nelle seguenti occasioni:

- per gli impianti di categoria "C" e gli ascensori inclinati di categoria "D" la partecipazione dei funzionari tecnici dell'Agenzia è fissata al quinto e al decimo anno dall'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio o alla prosecuzione dello stesso dopo la revisione generale (assunto "anno 0" l'anno dell'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio o alla prosecuzione dello stesso dopo una revisione generale, si intende agli anni 5, 10, 15, ecc...);
- per gli impianti di categoria "A", "B1" e "B2" la partecipazione dei funzionari tecnici dell'Agenzia è fissata dopo il primo anno dall'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio o alla prosecuzione dello stesso dopo la revisione generale e, successivamente, ogni tre anni (assunto "anno 0" l'anno dell'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio o alla prosecuzione dello stesso dopo la revisione generale, si intende agli anni 1, 4, 7, 10, ecc...).



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie  
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI  
E L'OPERATIVITA' TERRITORIALE

3. In riferimento alla “Partecipazione dell’Autorità di sorveglianza” alle ispezioni a seguito di revisioni speciali, generali e varianti costruttive, l’Agenzia provvederà a programmare e svolgere le attività ispettive di competenza con proprio personale tecnico per gli impianti di categoria “A” e “B1”, mentre per gli impianti di categoria “B2”, “C” e gli ascensori inclinati di categoria “D”, l’Agenzia provvederà a programmare e svolgere le attività ispettive di competenza con proprio personale tecnico partecipando, ove possibile o ritenuto opportuno anche in relazione alla complessità dell’impianto o dei lavori eseguiti.
4. In tutti i casi dove non è obbligatoria la presenza del funzionario tecnico dell’Ansfisa, i Direttori e Responsabili di esercizio dovranno comunicare alla stessa Agenzia il programma delle attività di verifica e prova, almeno dieci giorni prima dell’avvio delle attività.
5. Nei casi previsti dal precedente comma 4, il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente Tecnico se previsto), prima dell’apertura all’esercizio, invia a mezzo PEC ad ANSFISA una dichiarazione asseverata circa l’esito positivo delle verifiche e prove, con espresso parere positivo circa l’immissione in esercizio pubblico dell’impianto. In assenza di detta comunicazione, gli impianti non possono essere aperti al pubblico esercizio.
6. L’ANSFISA potrà sempre effettuare verifiche a campione anche con impianto in funzione, non limitate agli aspetti meramente tecnici, al fine di accertare il corretto esercizio e la corretta gestione della sicurezza da parte di tutte le figure coinvolte nel processo. Tali attività potranno essere organizzate attraverso l’effettuazione di audit presso le sedi degli esercenti o degli impianti (anche da remoto) oppure mediante l’effettuazione di ispezioni dirette sull’impianto, prescrivendo, se necessario, ulteriori specifiche prove ovvero interventi mirati al miglioramento dei livelli di sicurezza.
7. Ogni UOT di ANSFISA provvederà a programmare, nell’ambito del proprio comprensorio territoriale, le attività ispettive, comprese quelle a campione senza preavviso, applicando i principi di ragionevole efficacia, equa ripartizione e di rotazione tenendo conto della complessità degli impianti e dei lavori eventualmente effettuati. Qualora si accertino, durante l’esercizio, riduzioni delle condizioni di sicurezza rispetto all’esito comunicato a seguito delle attività di verifiche e prove funzionali, il Direttore o responsabile dell’esercizio e l’esercente sono tenuti a ripristinare le suddette condizioni, fatte salve le determinazioni assunte dall’ANSFISA.
8. Per gli impianti di categoria “D”, ad eccezione degli ascensori inclinati, l’Agenzia non effettua ispezioni programmate, anche a seguito di revisioni speciali o generali ed a seguito di varianti costruttive. Gli esercenti degli impianti assicurano la regolarità e la sicurezza dell’esercizio pubblico sotto la loro esclusiva responsabilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, affidandosi per la corretta manutenzione a ditte specializzate e regolarmente autorizzate.
9. Gli esercenti degli impianti di cui al precedente comma 8, affidano l’incarico di verifica periodica annuale a soggetti terzi ed indipendenti di comprovata esperienza, qualificati ed autorizzati secondo le linee guida da emettere a cura dell’ANSFISA.
10. Per tutti gli impianti di categoria “D” l’Agenzia può eseguire in qualsiasi momento ispezioni e controlli a campione, non limitati ai soli aspetti meramente tecnici, al fine di accertare il corretto esercizio e la corretta gestione della sicurezza da parte di tutte le figure coinvolte nel processo. Tali attività potranno essere organizzate attraverso l’effettuazione di audit presso le sedi degli esercenti o degli impianti (anche da remoto) oppure mediante l’effettuazione di ispezioni dirette sull’impianto, prescrivendo, se necessario, ulteriori specifiche prove ovvero interventi mirati al miglioramento dei livelli di sicurezza.





*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie  
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI  
E L'OPERATIVITA' TERRITORIALE

11. Tutte le ispezioni di cui al presente articolo, di norma, sono effettuate alla presenza del direttore di esercizio.

*Art. 3*

*(Disposizioni per i Direttori e Responsabili di esercizio)*

1. I Direttori o i Responsabili dell'esercizio degli impianti di cui all'articolo 1 devono avere la residenza anagrafica nella Regione nella quale sono installati gli impianti, ovvero in una Provincia confinante. Sulla base di motivata istanza, ANSFISA può rilasciare il benestare alla deroga della residenza a candidati residenti all'interno della Regione. Restano validi i benestare alla deroga della residenza e i nulla osta tecnici ai fini della sicurezza già concessi.
2. Fermi restando tutti gli altri requisiti, compiti e doveri previsti dal DPR n.753/1980 e dal Decreto 18 febbraio 2011, per i Direttori e Responsabili dell'esercizio non sono previste limitazioni per l'età massima. Il rinnovo del patentino oltre i 70 anni di età è subordinato all'esito favorevole di visita medica, volta ad accertare quanto previsto nell'Allegato I del Decreto 18 febbraio 2011, da effettuarsi presso un ufficio di medicina legale della competente Azienda sanitaria locale, una Commissione medica locale di cui all'art.119 del Codice della strada, ovvero presso un ufficio della direzione sanità delle ferrovie dello Stato. Gli accertamenti medici di cui sopra devono risultare da certificazione in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda. Tale certificazione deve tenere conto del certificato medico anamnestico rilasciato dal medico di famiglia che attesti l'assenza di patologie invalidanti.
3. Dopo il settantesimo anno di età la validità del patentino di idoneità di cui all'art. 10 del Decreto 18 febbraio 2011 è soggetta a conferma annuale.
4. I Direttori o Responsabili dell'esercizio di un determinato impianto non possono essere:
  - Per impianti di tipo “A” e “B1”: titolari della società esercente dell'impianto;
  - Per tutte le tipologie di impianto: titolari, dipendenti o consulenti delle imprese che effettuano le manutenzioni sull'impianto.
5. Il Direttore ed il Responsabile dell'esercizio o i relativi sostituti devono essere raggiungibili (anche telefonicamente) per concordare con il Capo servizio e con il personale i necessari provvedimenti tecnici od organizzativi durante i periodi di funzionamento degli impianti e devono esercitare funzioni di direzione, di controllo e vigilanza riguardo a tutte le operazioni di manutenzione straordinaria e a tutte quelle che possono incidere sulla sicurezza dell'impianto.
6. Il subentro del sostituto del Direttore o del Responsabile di esercizio di cui all'art. 17 del Decreto 18 febbraio 2011 deve essere tempestivamente annotato sul Registro giornale e comunicato all'UOT-ANSFISA di competenza.
7. I Direttori e i Responsabili di esercizio già in possesso di patentino di idoneità e gli Assistenti tecnici sono tenuti a migliorare costantemente le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, attenendosi ai codici deontologici dei rispettivi ordini o collegi professionali ed alle direttive e linee guida da emettere a cura dell'Ansfisa.
8. I candidati Direttori e Responsabili di esercizio, prima di sostenere l'esame per il patentino di idoneità di cui all'art. 10 del DD 18-02-2011, sono tenuti a frequentare un corso di formazione iniziale presso strutture formative qualificate ed autorizzate dall'ANSFISA, attenendosi alle direttive e linee guida da emettere a cura della stessa Agenzia.



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie  
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI  
E L'OPERATIVITA' TERRITORIALE

9. I direttori di esercizio, prima del rinnovo del patentino di idoneità, sono tenuti a dimostrare l'avvenuto aggiornamento professionale secondo quanto stabilito dalle linee guida da emettere a cura dall'ANSFISA.
10. Per le conferme di validità del patentino di idoneità i competenti uffici dell'ANSFISA verificano l'ottemperanza di quanto previsto nel presente articolo.
11. La commissione di esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica (patentino di idoneità) di cui all'art.9 del DD 18-02-2011, per le categorie A, B1 e B2, è nominata dalla Direzione generale competente di ANSFISA ed è costituita da due ingegneri, dei quali uno anche con funzioni di presidente ed un funzionario o collaboratore tecnico con funzioni di segretario.
12. La commissione, per le categorie "C" e "D", è nominata dal dirigente dell'UOT competente per territorio. La sede e la data d'esame sono stabilite in relazione al numero delle domande pervenute ai vari UOT dell'Agenzia.
13. Il "Peso" massimo complessivo degli impianti di cui all'art. 15 del D.M. 18/02/2011, al quale può essere preposta la stessa persona come direttore o responsabile dell'esercizio può essere derogato, su richiesta dell'interessato. In tal caso, la direzione generale competente dell'Agenzia emette, se del caso, motivato parere e specifico nulla osta.
14. L'assenso o il nulla osta per l'incarico di direttore o responsabile dell'esercizio di cui all'art. 90 del DPR n.753/1980 può essere revocato in qualunque momento, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, nel caso in cui ricorrano le circostanze ivi previste e nello specifico quando non si ottemperi alle prescrizioni impartite dai competenti uffici dell'Ansfisa ovvero se sia venuta meno l'idoneità morale come previsto dal DM. 18 febbraio 2011. La competenza sulla revoca dell'assenso o del nulla osta è di competenza della Direzione generale competente dell'Agenzia, che procede autonomamente o su segnalazione del direttore della UOT competente per territorio.

*Art. 4*

*(Disposizioni per i Capi servizio)*

1. Fermi restando tutti gli altri requisiti, compiti e doveri previsti dal DPR n.753/1980, e dai Decreti MIT 18-02-2011, 17-09-2014 e 11-05-2017 per i Capi servizio l'età massima è fissata a settanta anni. Il rinnovo del patentino oltre i 65 anni di età è subordinato all'esito favorevole di visita medica, da effettuarsi presso un ufficio di medicina legale della competente Azienda sanitaria locale, una Commissione medica locale di cui all'art.119 del Codice della strada, ovvero presso un ufficio della direzione sanità delle ferrovie dello Stato. Gli accertamenti medici di cui sopra devono risultare da certificazione in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda. Tale certificazione deve tenere conto del certificato medico anamnestico rilasciato dal medico di famiglia che attesti l'assenza di patologie invalidanti.
2. Dopo il sessantacinquesimo anno di età la validità del patentino di idoneità di cui al decreto MIT 17-09-2014 è soggetta a conferma annuale.
3. I Capi servizio sono tenuti a migliorare costantemente le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, attenendosi alle direttive dei direttori dell'esercizio.
4. I candidati Capi servizio, prima di sostenere l'esame per il patentino di idoneità, sono tenuti a frequentare un corso di formazione iniziale presso strutture formative secondo le linee guida da emettere a cura dell'ANSFISA.



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie  
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI  
E L'OPERATIVITA' TERRITORIALE

5. I Capi servizio, prima del rinnovo del patentino di idoneità, sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento professionale presso strutture formative qualificate ed autorizzate secondo le linee guida da emettere a cura dell'ANSFISA.
6. Per le conferme di validità del patentino di idoneità i competenti uffici dell'ANSFISA verificano l'ottemperanza di quanto previsto nel presente articolo.
7. La commissione di esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica (patentino di idoneità) per svolgere le funzioni di capo servizio è nominata dal dirigente dell'ANSFISA competente per territorio ed è costituita da almeno funzionario ingegnere, un funzionario o collaboratore, ed un terzo componente con funzioni di segretario.
8. Il "Peso" massimo complessivo degli impianti di cui all'art. 10 del D.M. 17-09-2014, al quale può essere preposta la stessa persona come Capo servizio può essere derogato, su richiesta dell'interessato e dell'esercente. In tal caso, la direzione generale competente dell'Agenzia emette, se del caso, motivato parere e specifico nulla osta.

*Art. 5*

*(Norme transitorie)*

Nelle more dell'emissione da parte dell'ANSFISA delle linee guida per la qualificazione e l'autorizzazione delle strutture formative di cui al precedente articolo 3, commi 8 e 9, e articolo 4, commi 4 e 5, i corsi di formazione iniziale e di aggiornamento professionale per i direttori di esercizio ed i capi servizio possono essere erogati direttamente dalle associazioni di categoria ovvero da soggetti dagli stessi delegati.

*Art. 6*

*(Abrogazioni)*

A partire dall'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

- a) il Decreto direttoriale ANSFISA n.0056276 del 10 dicembre 2022;
- b) ogni altra norma in contrasto con le disposizioni previste dal presente decreto, ed in particolare ogni altra norma che preveda la presenza obbligatoria di uno o più funzionari dell'ANSFISA al fine di poter riattivare l'esercizio pubblico di un impianto.

*Art. 7*

*(Entrata in vigore)*

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Agenzia ([www.ansfisa.gov.it](http://www.ansfisa.gov.it)) ad eccezione dell'articolo 3, commi 8 e 9, e dell'articolo 4, commi 4 e 5, che entrano in vigore dal 1° luglio 2024, e dell'articolo 3, comma 4, che entra in vigore dal 30 ottobre 2024.

Il dirigente generale  
(ing. *Pietro Marturano*)



Pietro Marturano  
06.12.2023 18:01:21  
GMT+01:00

Il direttore dell'Agenzia  
(ing. *Domenico Capomolla*)

